

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1262 del 14/03/2019
Oggetto	Società ITAL-SER SRL in Comune di Bondeno - Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1297 del 14/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno quattordici MARZO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 27274/2018/CP

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **ITAL-SER SRL** con sede legale nel Comune di Bondeno ed impianto nel Comune di Bondeno - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Bondeno n. 25116 del 29/08/2018. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di **OFFICINA METALMECCANICA**.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 29/08/2018, trasmessa dallo SUAP del Comune di Bondeno assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 03/09/2018 il n. PGFE/2018/10289 presentata al SUAP del Comune di Bondeno in data 29/08/2018 dalla Società **ITAL-SER SRL** dal Sig. Bruno Fiorini in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Bondeno, Via Ragazzi 19 - C.F. 01053070387 ed impianto Comune di Bondeno al medesimo indirizzo della sede legale per l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'autorizzazione Unica ambientale viene richiesta per una nuova attività di **OFFICINA METALMECCANICA**;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Considerato che, ai sensi dell’art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Vista l’indizione della Conferenza dei Servizi da parte di Arpae – SAC Ferrara PGFE/2018/10952 del 18/09/2018;
- Vista la relazione con richiesta di integrazioni di Arpae – Servizio Territoriale PGFE/2018/11157 del 21/09/2018 in merito alle emissioni in atmosfera;
- Visto il parere di Hera S.p.A., in merito allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche in fognatura;

- Viste le integrazioni della Società inviate dal SUAP del Comune di Bondeno e assunte al P.G. di Arpae in data 25/01/2019 con il n. PG/2019/12900;
- Vista la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i. alla società da parte del SUAP del Comune di Bondeno assunta al P.G. di Arpae in data 11/02/2019 con il n. PG/2019/22173;
- Vista la relazione di Arpae – Servizio Territoriale PGFE/2018/11157 del 21/09/2018 in merito alle emissioni in atmosfera, con la quale viene espresso parere favorevole, ma per quanto concerne le emissioni dovute alle operazioni di smerigliatura riporta: *"rientrano tra i trattamenti meccanici superficiali dei metalli e sono esplicitamente escluse dal disposto del punto 1 a) dell'allegato IV alla parte quinta del d.Lgs. 152/06 e s.m.i., ricadendo invece, per i quantitativi di metalli trattati, al punto 4.31 della DGR 1769/2010 e s.m.i., che al paragrafo 4 "trattamenti di finitura delle superfici metalliche", prescrive, per gli effluenti derivanti da tali lavorazioni, la captazione e il convogliamento in atmosfera" e "si ritiene sia possibile trovare soluzioni tecniche per il convogliamento, eventualmente mediante bracci mobili anche connessi con uno dei punti di emissione già presenti presso lo stabilimento "*
- Considerato che la Società nelle integrazioni aveva specificato che tali operazioni erano saltuarie e in relazione alle dimensioni e forma dei manufatti non convogliabili;
- Viste le osservazioni da parte della Società ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i. alla società trasmesse dal SUAP del Comune di Bondeno e assunte al P.G. di Arpae in data 21/02/2019 con il n. PG/2019/28540
- Visto il parere del Comune di Bondeno in merito agli scarichi idrici, alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico trasmesso dal SUAP del Comune di Bondeno e assunto al P.G. di Arpae in data 07/03/2019 con il n. PG/2019/37688;
- dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province

e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Datto atto che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Bondeno alla Società **ITAL-SER SRL** nella persona del legale rappresentante pro tempore, on sede legale nel Comune di Bondeno, Via Ragazzi 19 - C.F. 01053070387 ed impianto Comune di Bondeno al medesimo indirizzo della sede legale per l'esercizio dell'attività di **OFFICINA METALMECCANICA**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 e 272 comma 2 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1 le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **A** denominata **E1 ed E2**;

2 l'emissione autorizzata è ammessa nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 saldatura ferro	E2 saldatura inox
Portata (Nm ³ /h)	3.000	4.000
Durata (h/giorno)	8	8
Altezza minima (m)	9	20

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolare	10	10
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	5	9
Monossido di Carbonio	10	10
Cromo VI ed i suoi composti espressi come Cr	--	1
Nichel ed i suoi composti espressi come Ni	--	1
Cobalto ed i suoi composti espressi come Co	--	1
Sistema di abbattimento	elettroaspiratore	Gruppo filtrante a 3 stadi

3 La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E1 ed E2** con **periodicità almeno annuale**

4 la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle emissioni **E1 ed E2**, deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo al **Comune di Bondeno e ad Arpae**;

5 entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto, le emissioni **E1 ed E2** devono essere **messe a regime**;

6 dalla data di messa a regime delle emissioni **E1 ed E2**, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al **Comune di Bondeno e ad Arpae**;

7 In merito alle altre lavorazioni meccaniche esse sono ricomprese tra quelle di cui all'art. 272 comma 1, punto 1a) dell'Allegato IV alla Parte Quinta, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e non rientrano nell'ambito autorizzativo;

- 8 La Società dovrà presentare ad Arpae, **entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto**, una **relazione esaustiva** che dimostri l'impossibilità tecnica (uso di bracci mobili, anche connessi ad una delle emissioni già esistenti) di convogliare gli effluenti derivanti dalle operazioni di smerigliatura.
- 9 Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
- 10 I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
- 11 I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **B**.
- 12 I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).
- 13 Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.

14 Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento

15 I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.

16 In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae. che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. L'introduzione di macchinari o impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione di impatto acustico;
2. Per le fasi di carico/scarico e movimentazione merci sul piazzale di pertinenza della Società si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione delle attività, facendo spegnere il motore dei mezzi di trasporto durante le predette operazioni.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Bondeno una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Bondeno.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Bondeno e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Bondeno che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara e ad Hera S.p.A. .

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Bondeno.

firmato digitalmente

Responsabile del Servizio

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.